

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	15
FINANZE (VI)	»	20
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	35
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	40
AFFARI SOCIALI (XII)	»	49
AGRICOLTURA (XIII)	»	50
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	54

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	<i>Pag.</i>	59
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	61

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione in corso (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata e il Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione in corso.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

I ministri Giulio TERZI DI SANT'AGATA e Giampaolo DI PAOLA, rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati* e Lapo PISTELLI (PD), il senatore Luigi RAMPONI (PdL), i deputati Franco GIDONI (LNP), Fabio EVANGELISTI (IdV), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD).

I ministri Giulio TERZI DI SANT'AGATA e Giampaolo DI PAOLA, replicano agli intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare i ministri e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	4
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	7
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	11

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Nuovo testo C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del Comitato permanente per i pareri del 10 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, è stata convocata la Commissione in composizione plenaria, in luogo del Comitato permanente per i pareri, in quanto ne ha fatto richiesta il

gruppo del Partito democratico. Avverte inoltre che la Commissione dovrà esprimere il parere entro le ore 14 di oggi, in quanto la Commissione di merito lo sta attendendo per concludere il proprio esame.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo essersi soffermata sulle modifiche apportate dalla Commissione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso di condividere la proposta di parere della relatrice, la invita a considerare anche l'articolo 4, comma 3-*ter*, ai sensi del quale i dipendenti del Servizio sanitario nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina vigente prima della cosiddetta « riforma Fornero » del 2011, avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi. A suo avviso, si tratta di una disposizione sicuramente incostituzionale, in quanto lesiva del principio di uguaglianza

tra i cittadini. Chiede che il Governo chiarisca la propria posizione rispetto al comma 3-ter in questione.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto dello sforzo del Governo, ma ritiene che, finché il titolo V della parte II della Costituzione non sarà stato riformato, non sarà possibile intervenire in modo compiuto e fruttuoso nella materia sanitaria, atteso che la competenza regionale resta prevalente nel dettaglio. A suo avviso, il provvedimento in esame non è in grado, quindi, di affrontare realmente i problemi dell'assistenza sanitaria in Italia. Quanto al parere che la I Commissione è chiamata ad esprimere, rileva che, se la discussione deve essere seria e approfondita, non è possibile che la Commissione si esprima in così breve tempo; diversamente, si dica apertamente che il parere della I Commissione è soltanto una formalità senza nessun potere di incidere sul testo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente è disponibile solo dalla tarda serata di ieri e che d'altra parte l'Assemblea inizierà la discussione del provvedimento il prossimo lunedì. Ritiene che la proposta di parere della collega Lo Moro colga bene i profili di competenza della Commissione, che in questo caso sono solo quelli della potenziale incostituzionalità del provvedimento. Considerazioni che vadano oltre questo ambito attengono quindi al merito del provvedimento stesso.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide la considerazione del deputato Bressa, la quale dovrebbe, a suo giudizio, comparire nel parere come condizione o almeno come osservazione.

Il ministro Renato BALDUZZI, rilevato come le premesse della proposta di parere della relatrice, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle competenze statali e regionali in materia sanitaria, insistano sulla distinzione tra « tutela della salute » e « organizzazione sa-

nitaria in senso stretto », nel senso che la prima spetterebbe alla legislazione concorrente, mentre la seconda dovrebbe competere alle regioni, fa presente che tale distinzione è stata enunciata in questi termini soltanto da alcune sentenze della Corte, mentre altre sentenze hanno riportato anche l'organizzazione sanitaria nell'ambito della legislazione concorrente, al punto che la dottrina ha ritenuto che dall'insieme delle sentenze si possa ricavare il principio per cui l'organizzazione sanitaria in senso stretto è, in quanto parte della materia « tutela della salute », materia di legislazione concorrente, salvo che, quando si tratta di organizzazione sanitaria in senso stretto, la Corte si riserva di valutare con più severità il rispetto, da parte del legislatore statale, del limite di cui all'articolo 117, terzo comma, vale a dire quello per cui lo Stato deve limitarsi a determinare i principi fondamentali, senza entrare nel dettaglio. A suo avviso, se le premesse del ragionamento sono impostate nei termini anzidetti, se ne ricava che non necessariamente le disposizioni del testo in esame che intervengono sulla organizzazione sanitaria in senso stretto sono incostituzionali.

Quanto al comma 3-ter dell'articolo 4, cui ha fatto riferimento il deputato Bressa, ricorda che lo stesso è stato inserito nel testo con un emendamento approvato dalla Commissione di merito con il parere non favorevole del Governo, il quale ha segnalato l'inopportunità di prevedere per il personale del Servizio sanitario nazionale una disciplina derogatoria e speciale. Ciò premesso, dichiara di considerare plausibile l'inserimento, nel parere della I Commissione, di un rilievo in ordine a questa disposizione.

Fa poi presente che il disegno di legge testé deliberato dal Consiglio dei ministri per la revisione del titolo V viene in parte incontro alle preoccupazioni del deputato Tassone. Infatti, il disegno di legge mantiene la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, ma ridefinisce quest'ultima nel senso di specificare che il legislatore statale ha il potere di interve-

nire anche in tali materie quando ciò sia necessario per salvaguardare l'unità giuridica o economica della Repubblica.

Quanto all'unità di *risk management*, fa presente che l'articolo 3-*bis* è stato introdotto nel testo dalla Commissione di merito, attraverso un emendamento sul quale il Governo ha espresso, questa volta, parere favorevole, condividendo l'importanza di questo punto. Fa presente, in ogni caso, che la formulazione dell'articolo in questione non appare tale da conculcare l'autonomia organizzativa delle regioni, che, fermi i criteri stabiliti dal testo in esame, sono libere di gestire il rischio nel modo che credono più opportuno.

Per quanto riguarda la condizione relativa ai requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale, fa presente che la disposizione in questione si limita a precisare i requisiti, non mettendo in discussione quanto fino ad oggi previsto, e che la disciplina vigente fino a prima del decreto non è mai stata messa in discussione dalle regioni. In sostanza, la selezione del direttore generale è e resta compito delle regioni; la norma in esame si limita a imporre una maggiore trasparenza.

Quanto infine ai primari, ricorda che, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, era pacifico che il loro reclutamento avvenisse mediante atti dell'esecutivo. A suo avviso, nulla può ritenersi cambiato, su questo punto, rispetto ad allora.

Giuseppe CALDERISI (PdL), considerato che non ci sono i tempi per un approfondimento, invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare alcune condizioni in osservazioni.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, premesso che nel merito di alcune questioni è d'accordo con il ministro della salute e con la XII Commissione, ricorda che però, in vigore dell'attuale titolo V, la I Commissione non può ignorare che alcune disposizioni del testo in esame vanno oltre la competenza legislativa statale. Per questa ragione conferma la proposta di parere presentata, aggiungendo una condizione per richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'articolo 4, comma 3-*ter*, nella quale appare necessario indicare gli elementi che giustificano una deroga alle vigenti disposizioni sull'accesso al trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale (*vedi allegato 2*).

Mario TASSONE (UdCpTP), considerato che i nodi e i problemi non sono stati risolti e che la ristrettezza dei tempi disponibili non permette un esame approfondito, dichiara che si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Nuovo testo C. 5440 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute »,

rilevato che il provvedimento in esame è riconducibile, nel suo complesso, alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2007, ha sottolineato che « la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale » (sentenze della Corte Costituzionale nn. 328 e 181 del 2006, n. 270 del 2005, n. 510 del 2002), la quale organizzazione sanitaria « inerisce ai metodi ed alle prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali destinate a rendere possibile l'erogazione del servizio » (sentenza n. 105 del 2007),

rilevato inoltre che le previsioni dell'articolo 3, relativo alla responsabilità professionale, sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera

l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

tenuto altresì conto che le disposizioni del Capo I possono essere in parte ricondotte, con specifico riguardo all'articolo 5, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che la lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

considerato che, in relazione all'articolo 6, gli interventi in materia di edilizia sanitaria sono riconducibili, oltre che alla materia « tutela della salute », anche a quella « governo del territorio », entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni e tenuto conto che rientrano, in particolare, nell'ambito dell'edilizia sanitaria la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie (sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2009),

ricordato che le disposizioni del Capo II sono riconducibili, oltre che alla materia « tutela della salute », anche alla materia « ordine pubblico e sicurezza », che la lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

evidenziato che, in relazione alle disposizioni del capo IV, può richiamarsi anche la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di compe-

tenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

rilevato che, con riguardo alle disposizioni volte al rafforzamento del processo di informatizzazione del servizio sanitario, deve infine richiamarsi la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », sancita dalla lettera r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamate le previsioni dell'articolo 4, in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, che novellano talune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e sono quindi riconducibili, in gran parte, alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengano di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale,

tenuto altresì conto delle sentenze n. 50 del 2005, n. 336 del 2005 e n. 237 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legisla-

tiva concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « materie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività »,

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 422 del 2006, n. 371 del 2008 e n. 50 del 2007), è in particolare ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario,

richiamati i pareri già espressi dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 25 novembre 2009, il 3 giugno 2010 e il 3 aprile 2012, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 278 e abbinate, in materia di « principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »,

segnalata, quindi, all'articolo 4, la necessità di rivedere – tenendo conto del vigente quadro di riparto di competenze tra Stato e regioni e della giurisprudenza costituzionale in materia – le seguenti previsioni: la lettera a) del comma 1, nella parte in cui interviene sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; la lettera c) del comma 1, riguardo alle procedure per la verifica dei dirigenti medici e sanitari; la lettera d), capoversi 7-bis) e 7-quater), che recano una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice; la lettera g) del comma 1, che disciplina la composizione e le competenze del collegio di direzione,

preso atto che l'articolo 14, comma 9, dispone l'estinzione di ogni azione e

processo relativo ai contributi dovuti alla Fondazione ONAOSI per il periodo 1° gennaio 2003 – 21 giugno 2007,

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore, intervenendo a regolare una certa materia, in tanto può incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'articolo 24 della Costituzione, in quanto la nuova disciplina, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, sia tale da realizzare le pretese fatte valere dagli interessati, così eliminando le basi del preesistente contenzioso (sentenze n. 223 del 2001 e n. 310 del 2000),

considerato pertanto che l'estinzione dei giudizi pendenti può dunque essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto (sentenze n. 364 del 2007 e n. 103 del 1995),

preso quindi atto che, all'articolo 14, comma 9, l'intervento del legislatore appare giustificato dall'esigenza di colmare il vuoto normativo venutosi a creare dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2007, che ha caducato le disposizioni relative alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti all'ONAOSI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 7, verifichi la Commissione di merito se la disposizione di cui all'ultimo periodo, che impone alle aziende sanitarie di non procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale previsti dal comma 7, sia coerente con l'attribuzione alle regioni delle competenze normative in materia di organizzazione sanitaria in senso stretto,

2) è necessario che la Commissione riveda le disposizioni di cui all'articolo 3-bis al fine di evitare di disciplinare nel dettaglio le competenze dell'unità di *risk management*,

3) all'articolo 4, in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, siano riformulate le seguenti disposizioni, al fine di evitare di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate: al comma 1, la lettera a), nella parte in cui interviene sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; al comma 1, la lettera c), riguardo alle procedure per la verifica dei dirigenti medici e sanitari; al comma 1, la lettera d), capoversi 7-bis) e 7-quater), che recano una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice; al comma 1, la lettera g), che disciplina la composizione e le competenze del collegio di direzione,

4) all'articolo 4-bis, commi 1 e 4, e all'articolo 15-ter, comma 1, siano riviste le previsioni di una riserva di posti « non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso » alla luce della giurisprudenza costituzionale fondata sul rispetto dell'articolo 97 della Costituzione (n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012 e n.177 del 2012),

5) all'articolo 7, verifichi la Commissione di merito la compatibilità del comma 10-bis, che prevede la possibilità di disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia con il principio di ragionevolezza, anche alla luce delle garanzie costituzionali relative al diritto di azione in giudizio,

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare, il comma 1 e il comma 4, capoversi lettera a) e lettera g), in modo da evitare che nel testo vi siano più disposizioni di contenuto analogo, dalle quali potrebbero derivare rischi interpretativi,

b) all'articolo 1, valuti la Commissione se sopprimere il comma 6, che — prevedendo la possibilità per il Governo, sia pure a determinate condizioni, di dettare una disciplina suppletiva per attuare i nuovi principi introdotti dalla legge in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nel caso in cui la definizione degli accordi collettivi nazionali di riferimento non sopraggiunga nel termine stabilito — comprime, sia pure temporaneamente, la libertà di contrattazione delle parti,

c) all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso *a-bis*, all'articolo 2-*bis*, comma

1, e all'articolo 8, comma 16-*quater*, occorre rivedere la previsione di un « decreto di natura non regolamentare », considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha avuto modo di qualificare questo tipo di decreto quale « atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

d) all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso lettera f), valuti la Commissione l'opportunità di chiarire il significato dell'inciso « su disposizione regionale »,

e) all'articolo 8, commi 4, 6 e 9, appare opportuno prevedere un termine per l'emanazione dei decreti ivi previsti.

ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Nuovo testo C. 5440 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute »,

rilevato che il provvedimento in esame è riconducibile, nel suo complesso, alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2007, ha sottolineato che « la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale » (sentenze della Corte Costituzionale nn. 328 e 181 del 2006, n. 270 del 2005, n. 510 del 2002), la quale organizzazione sanitaria « inerisce ai metodi ed alle prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali destinate a rendere possibile l'erogazione del servizio » (sentenza n. 105 del 2007),

rilevato inoltre che le previsioni dell'articolo 3, relativo alla responsabilità professionale, sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera

l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

tenuto altresì conto che le disposizioni del Capo I possono essere in parte ricondotte, con specifico riguardo all'articolo 5, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che la lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

considerato che, in relazione all'articolo 6, gli interventi in materia di edilizia sanitaria sono riconducibili, oltre che alla materia « tutela della salute », anche a quella « governo del territorio », entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni e tenuto conto che rientrano, in particolare, nell'ambito dell'edilizia sanitaria la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie (sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2009),

ricordato che le disposizioni del Capo II sono riconducibili, oltre che alla materia « tutela della salute », anche alla materia « ordine pubblico e sicurezza », che la lettera *h)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale,

evidenziato che, in relazione alle disposizioni del capo IV, può richiamarsi anche la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di compe-

tenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

rilevato che, con riguardo alle disposizioni volte al rafforzamento del processo di informatizzazione del servizio sanitario, deve infine richiamarsi la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », sancita dalla lettera r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamato quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-ter, che determina una disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti, e rilevata la necessità di indicare gli elementi che giustificano una deroga alle vigenti disposizioni sull'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale,

richiamate le previsioni dell'articolo 4, in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, che novellano talune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e sono quindi riconducibili, in gran parte, alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono

di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale,

tenuto altresì conto delle sentenze n. 50 del 2005, n. 336 del 2005 e n. 237 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « materie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività »,

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 422 del 2006, n. 371 del 2008 e n. 50 del 2007), è in particolare ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario,

richiamati i pareri già espressi dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 25 novembre 2009, il 3 giugno 2010 e il 3 aprile 2012, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 278 e abbinate, in materia di « principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »,

segnalata, quindi, all'articolo 4, la necessità di rivedere – tenendo conto del vigente quadro di riparto di competenze tra Stato e regioni e della giurisprudenza costituzionale in materia – le seguenti previsioni: la lettera a) del comma 1, nella parte in cui interviene sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; la lettera c) del comma 1, riguardo alle procedure per la verifica dei dirigenti

medici e sanitari; la lettera *d*), capoversi *7-bis*) e *7-quater*), che recano una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice; la lettera *g*) del comma 1, che disciplina la composizione e le competenze del collegio di direzione,

preso atto che l'articolo 14, comma 9, dispone l'estinzione di ogni azione e processo relativo ai contributi dovuti alla Fondazione ONAOSI per il periodo 1° gennaio 2003 – 21 giugno 2007,

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore, intervenendo a regolare una certa materia, in tanto può incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'articolo 24 della Costituzione, in quanto la nuova disciplina, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, sia tale da realizzare le pretese fatte valere dagli interessati, così eliminando le basi del preesistente contenzioso (sentenze n. 223 del 2001 e n. 310 del 2000),

considerato pertanto che l'estinzione dei giudizi pendenti può dunque essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto (sentenze n. 364 del 2007 e n. 103 del 1995),

preso quindi atto che, all'articolo 14, comma 9, l'intervento del legislatore appare giustificato dall'esigenza di colmare il vuoto normativo venutosi a creare dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2007, che ha caducato le disposizioni relative alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti all'ONAOSI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 7, verifichi la Commissione di merito se la disposizione

di cui all'ultimo periodo, che impone alle aziende sanitarie di non procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale previsti dal comma 7, sia coerente con l'attribuzione alle regioni delle competenze normative in materia di organizzazione sanitaria in senso stretto,

2) è necessario che la Commissione riveda le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* al fine di evitare di disciplinare nel dettaglio le competenze dell'unità di *risk management*,

3) all'articolo 4, comma 3-*ter*, che determina una disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti, appare necessario indicare gli elementi che giustificano una deroga alle vigenti disposizioni sull'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale,

4) all'articolo 4, in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, siano riformulate le seguenti disposizioni, al fine di evitare di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate: al comma 1, la lettera *a*), nella parte in cui interviene sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; al comma 1, la lettera *c*), riguardo alle procedure per la verifica dei dirigenti medici e sanitari; al comma 1, la lettera *d*), capoversi *7-bis*) e *7-quater*), che recano una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice; al comma 1, la lettera *g*), che disciplina la composizione e le competenze del collegio di direzione,

5) all'articolo 4-*bis*, commi 1 e 4, e all'articolo 15-*ter*, comma 1, siano riviste le previsioni di una riserva di posti « non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso » alla luce della giurisprudenza costituzionale fondata sul rispetto dell'articolo 97 della Costituzione (n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012 e n.177 del 2012),

6) all'articolo 7, verifichi la Commissione di merito la compatibilità del comma 10-*bis*, che prevede la possibilità di disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia con il principio di ragionevolezza, anche alla luce delle garanzie costituzionali relative al diritto di azione in giudizio,

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare, il comma 1 e il comma 4, capoversi lettera a) e lettera g), in modo da evitare che nel testo vi siano più disposizioni di contenuto analogo, dalle quali potrebbero derivare rischi interpretativi,

b) all'articolo 1, valuti la Commissione se sopprimere il comma 6, che — prevedendo la possibilità per il Governo, sia pure a determinate condizioni, di dettare una disciplina suppletiva per attuare i nuovi principi introdotti dalla legge in materia di rapporto tra il Servizio sani-

tario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nel caso in cui la definizione degli accordi collettivi nazionali di riferimento non sopraggiunga nel termine stabilito — comprime, sia pure temporaneamente, la libertà di contrattazione delle parti,

c) all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso a-*bis*, all'articolo 2-*bis*, comma 1, e all'articolo 8, comma 16-*quater*, occorre rivedere la previsione di un « decreto di natura non regolamentare », considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha avuto modo di qualificare questo tipo di decreto quale « atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

d) all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso lettera f), valuti la Commissione l'opportunità di chiarire il significato dell'inciso « su disposizione regionale »,

e) all'articolo 8, commi 4, 6 e 9, appare opportuno prevedere un termine per l'emanazione dei decreti ivi previsti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler	17
ERRATA CORRIGE	17

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento in esame rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

In relazione al comma 1 dell'articolo 3, rileva come la limitazione della responsa-

bilità civile per danni ai soli casi di dolo e colpa grave nel caso in cui l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività, a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, appare in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto per un medesimo fatto un soggetto potrebbe essere penalmente responsabile ma non civilmente rispetto ai danni derivanti dal reato commesso.

Rileva come il comma 3-*bis* dell'articolo 7 sia diretto a introdurre nella legge 30 marzo 2001, n. 125 il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività.

Il testo non risulta peraltro coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del

codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola « salvo che il fatto non costituisca reato », risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni diciotto.

Al fine di meglio coordinare le sanzioni penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta.

Ritiene non sufficientemente determinata la fattispecie di cui al comma 3-ter, capoverso, nel quale si prevede che la fattispecie ivi prevista non si applichi « qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo ».

Osserva come potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria il divieto, peraltro sprovvisto di sanzione, previsto dal comma 3-quater.

Considera irragionevole la disposizione di cui al comma 10-bis che modifica l'articolo 419 del codice civile prevedendo che nell'ambito del procedimento che porta alla interdizione o inabilitazione il giudice possa disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia, non risultando chiare le ragioni per cui tale disposizione si riferisca unicamente ai soggetti affetti da ludopatia, nonostante che le medesime esigenze potrebbero concretamente sussistere per altri soggetti che possano essere interdetti o inabilitati.

Mario CAVALLARO (PD), osserva come la giurisprudenza che si è pronunciata sull'articolo 2236 del codice civile in relazione alla responsabilità professionale

dei medici, abbia rilevato come le linee guida e le buone pratiche cui si riferisce l'articolo 3, comma 1, del provvedimento possano costituire dei meri parametri di valutazione della colpa e non siano sempre idonee a garantire, anche se osservate, che si sia seguita una procedura corretta. Pur comprendendo la finalità della disposizione, che non è volta a favorire una categoria di professionisti ma piuttosto a creare i presupposti per un risparmio di spesa nel settore della sanità pubblica, ritiene che, a tal fine, sarebbe preferibile interpolare talune disposizioni processuali che possano determinare un effetto deflativo del processo penale e civile. Dichiaro quindi di condividere nel complesso le osservazioni del relatore.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere premesso di condividere i rilievi del relatore, osserva come oggi sussista il grave problema, che dovrebbe essere segnalato all'autorità Antitrust, di molte compagnie assicurative che rifiutano la sottoscrizione delle polizze per assicurare il rischio dell'attività professionale del medico. Ritiene quindi opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti la professione sanitaria, senza quindi ridurre la possibilità delle vittime di errori sanitari di ottenere il risarcimento dei danni civili con la formulazione di orme come quella di cui all'articolo 3, comma 1.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, osserva come nel settore sanitario debba essere considerata prevalente la tutela della vittima degli errori sanitari e quindi, mantenendo ferma la tutela penale, ritiene che si potrebbe prevedere prevedendo che al medico che abbia rispettato le linee guida in caso di colpa lieve non si applichi la sanzione penale, ma comunque sempre il risarcimento del danno ex articolo 2043 del codice civile.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'osservazione del relatore, trattandosi di problematiche con forti riflessi sui cittadini.

Cinzia CAPANO (PD) condivide il rilievo dell'onorevole Contento circa l'opportunità di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il comportamento delle compagnie assicurative che rifiutano di assicurare il rischio derivante dall'esercizio delle professioni sanitarie.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Incontro con il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 ottobre 2012, a pagina 36, seconda colonna, dopo la ventinovesima riga, inserire il seguente periodo: « In tal modo intende favorire la rapida approvazione del provvedimento, nel testo approvato dal Senato, senza che siano apportate modifiche, ritenendo prevalente l'interesse all'eliminazione dall'ordinamento giuridico della discriminazione tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso ».

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

in relazione al comma 1 dell'articolo 3, la limitazione della responsabilità civile per danni ai soli casi di dolo e colpa grave nel caso in cui l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività, a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, appare essere in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto per un medesimo fatto un soggetto potrebbe essere penalmente responsabile ma non civilmente rispetto ai danni derivanti dal reato commesso;

appare opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti la professione sanitaria, senza quindi ridurre la possibilità delle vittime di errori sanitari di ottenere il risarcimento dei danni civili;

il comma 3-*bis* dell'articolo 7 è diretto a introdurre nella legge 30 marzo 2001, n. 125 il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività;

il testo non risulta coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola « salvo che il fatto non costituisca reato », risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni diciotto;

al fine di meglio coordinare le sanzioni penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta;

appare non sufficientemente determinata la fattispecie di cui al comma 3-*ter*, capoverso, nel quale si prevede che la fattispecie ivi prevista non si applichi « qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo »;

potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria il divieto, peraltro sprovvisto di sanzione, previsto dal comma 3-*quater*;

appare irragionevole la disposizione di cui al comma 10-*bis* che modifica l'articolo 419 del codice civile prevedendo

che nell'ambito del procedimento che porta alla interdizione o inabilitazione il giudice possa disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia, non risultando chiare le ragioni per cui tale disposizione si riferisca unicamente ai soggetti affetti da ludopatia, nonostante che le medesime esigenze potrebbero concretamente sussistere per altri soggetti che possano essere interdetti o inabilitati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 sia soppresso il comma 1 ovvero sostituito dal seguente: 1. l'esercente della professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In ogni caso, rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile;

2) all'articolo 7, comma 3-*bis*, capoverso « ART. 14-*ter* » al comma 2 siano premesse le seguenti parole: « Salvo che il fatto non costituisca reato »;

3) all'articolo 7, comma 3-*ter*, capoverso, siano soppresse le seguenti parole: « o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo »;

4) all'articolo 7, comma 3-*ter*, sia inserito il seguente capoverso: « Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività;

5) sia soppresso il comma 10-*bis*;

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3-*quater* dell'articolo 7 alla luce della normativa comunitaria.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il contenuto del provvedimento è stato già illustrato nella seduta del 27 settembre scorso.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Affari sociali, nel corso

dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, abbia apportato numerose modifiche al testo del decreto-legge.

In particolare, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la quale, tra l'altro, demanda ad una disposizione regionale la disciplina della infrastruttura di rete per il collegamento tra gli enti o le aziende sanitarie o le strutture nelle quali sono erogate le prestazioni di attività libero-professionale intramuraria si è specificato che, ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni sanitarie e dei relativi pagamenti, la predetta disposizione deve prevedere anche le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.

Segnala inoltre, nell'ambito della lettera e), la quale prevede la rideterminazione degli importi a carico dell'assistito per le prestazioni fornite, attraverso la definizione di un tariffario, la previsione secondo cui, al fine di garantire trasparenza circa le somme corrisposte al me-

dico, nel documento fiscale rilasciato al paziente deve essere descritta analiticamente la composizione di tali importi.

Nell'ambito dell'articolo 3, il quale disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, segnala la nuova lettera *c-bis*) del comma 2, ai sensi della quale il provvedimento regolamentare, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, con cui deve essere definita la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, deve anche prevedere per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile relativa ai danni subiti dai pazienti a causa della condotta colposa degli operatori sanitari o degli amministratori della struttura, contemplando il diritto del danneggiato ad esercitare direttamente l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.

Nell'ambito del nuovo articolo 3-ter, introdotto dalla Commissione di merito, il quale prevede che le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture di ricovero private accreditate debbano dotarsi di un'unità *risk management*, si specifica che tali unità devono anche interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore qualora si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'appena illustrato articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), nonché fornire consulenza anche in materia assicurativa.

Nell'ambito dell'articolo 5, il quale prevede, al comma 1, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, è stato sostituito il comma 2, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, istituisca un apposito Fondo, alimentato dai « proventi » dei giochi pubblici, al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli assistenziali di assi-

stenza con riferimento alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia.

A tale proposito segnala come la norma sia formulata in termini piuttosto generici, in particolare senza specificare termini e modalità di alimentazione del Fondo né chiarendo se con la nozione « proventi » si intendano le entrate erariali derivanti dai giochi oppure l'intero ammontare delle somme derivanti dalla raccolta di gioco, al netto delle vincite; in tale secondo caso risulterebbero evidenti le conseguenze dirimpenti che essa potrebbe avere sugli equilibri economici dell'intero comparto dei giochi, ponendo a rischio la stessa realizzazione delle entrate erariali attese da tale comparto.

La norma non specifica inoltre quale sia la percentuale dei predetti proventi destinata al Fondo.

Nel nuovo articolo 6-bis, al comma 1, si consente alle regioni di utilizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili del proprio patrimonio, per l'importo eccedente quello destinato al ripiano dei disavanzi sanitari relativi al 2011, anche per finalità extrasanitarie, anche in deroga alla disciplina contabile delle regioni, ai sensi della quale le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, devono essere iscritti in una riserva del patrimonio netto.

Ulteriori modifiche sono state inoltre apportate all'articolo 7, il quale reca disposizioni sulla vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per favorire l'attività sportiva non agonistica.

A tale proposito rileva, in linea generale, come la materia del contrasto alla ludopatia sia affrontata anche dal disegno di legge C. 5291-A, esaminato in sede referente ed attualmente in discussione in Assemblea, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », il quale, all'articolo 4, comma 7, lettera *a*), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi

pubblici sia effettuato anche in funzione dell'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile.

In particolare, il nuovo comma 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano di giocare su piattaforme di gioco *on line*, sia che tali piattaforme siano messe a disposizione di soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, sia che siano messe a disposizione di soggetti privi di titoli concessori.

È stato inoltre riformulato il comma 4, prevedendo il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata la pubblicità, in qualsiasi forma, sulla stampa destinata ai minori, nonché nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati ai minori.

Si conferma il divieto di messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, in presenza di uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei giochi. In tale ambito si specifica che la pubblicità dei giochi con vincite in denaro deve riportare chiaramente la percentuale di probabilità di vincita, ovvero la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione si prevede l'obbligo, per il soggetto proponente della pubblicità, di ripetere la pubblicità stessa, indicando i requisiti appena descritti nonché il fatto che la pubblicità è stata ripetuta per violazione della normativa.

Nell'ambito del comma 5, il quale prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi, sugli apparecchi di gioco (cosiddetti AWP – *Amusement with prizes*, nelle aree e nelle sale con video-terminali (cosiddette VLT – *Video lottery terminal*), nonché nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro, si è introdotta la previsione in base alla quale i gestori di sale da gioco ovvero di scommesse su eventi sportivi e non sportivi hanno l'obbligo di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali per evidenziare i rischi del gioco, nonché di evidenziare la presenza dei servizi di assistenza dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate alla sindrome da gioco.

Il nuovo comma 5-*bis*, anch'esso aggiunto durante l'esame in sede referente, stabilisce che il Ministero dell'istruzione segnali alle scuole primarie e secondarie la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti scolastici predispongano, nella propria autonomia, iniziative didattiche in tal senso.

Nell'ambito del comma 8, il quale prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'obbligo di identificare i minori di età, si è introdotto un nuovo periodo ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di soluzioni tecniche idonee ad escludere automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'uso di tessera elettronica, della tessera sanitaria o del codice

fiscale, nonché per avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

Nel quadro del comma 9, il quale prevede un piano annuale di controlli, predisposto da AAMS, d'intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, è stato portato da 5.000 a 10.000 il numero dei controlli annuali specificamente destinati al contrasto del gioco minorile.

La Commissione di merito ha inoltre modificato la formulazione del comma 10, il quale prevede la pianificazione, da parte dell'AAMS, e, dopo la sua incorporazione in questa, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei giochi, di una progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del gioco praticato con gli apparecchi di gioco a moneta (AWP), sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, che saranno definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, il quale prevede direttamente l'applicazione della pianificazione con riferimento alla prossimità territoriale dei predetti punti di raccolta dagli istituti, dalle strutture sanitarie e dai luoghi di culto, si fa rinvio al decreto ministeriale di individuazione dei criteri e si introduce anche il riferimento ai centri socio-ricreativi e sportivi.

Si conferma che la previsione si applica alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che la pianificazione tenga conto dei controlli svolti dall'AAMS ai sensi del comma 9, nonché delle proposte dei comuni o di loro rappresentanze.

Inoltre è stato aggiunto un periodo con il quale si prevede che presso l'AAMS e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un Osservatorio chiamato ad individuare le misure più efficaci al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, cui partecipano, oltre ad esperti indi-

viduati dai ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni.

Il comma 10-*bis* integra il secondo comma dell'articolo 419 del codice civile, consentendo giudice, nell'ambito dei procedimenti di interdizione o inabilitazione, di disporre la sospensione di procedure esecutive qualora il soggetto sia affetto da ludopatia.

Il nuovo comma 11-*bis* prevede un incremento di 4 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori esterni, stabilendo che alla copertura del predetto onere si provvede mediante variazioni dell'aliquota di base ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

In merito alla predetta modalità di copertura segnala come tale aliquota di base, più volte incrementata nel corso degli anni, abbia raggiunto livelli già molto elevati, attestandosi attualmente, per le sigarette, al 58,50 per cento, e come, in linea generale, ulteriori aumenti delle stesse potrebbero determinare una caduta del gettito relativo, incentivando indirettamente il consumo di prodotti di contrabbando, atteso anche che nel corso di quest'anno già si registra una riduzione dei volumi di vendita delle sigarette.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con tre condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede al Sottosegretario quale sia la posizione del Governo relativamente alle modalità di copertura degli oneri determinati dal comma 2 dell'articolo 5 ed al comma 11-*bis* dell'articolo 7.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime la propria contrarietà in merito alla modalità di copertura individuata dal comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento – il quale prevede che agli oneri finanziari derivanti dalle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone

affette da ludopatia si faccia fronte mediante un apposito Fondo, che attingerà ai proventi dei giochi autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato —, rilevando come in tal modo si disponga di entrate già destinate ad altre finalità.

Alberto FLUVI (PD) osserva come stia aumentando, soprattutto di recente, il numero dei provvedimenti che individuano la copertura degli oneri da essi recati nelle entrate derivanti dai giochi, peraltro senza che sia stata effettuata, preliminarmente, un'adeguata valutazione circa le conseguenze che tale scelta può determinare sul gettito del settore del gioco lecito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, ritiene opportuno indicare alla Commissione di merito l'esigenza di individuare una forma di copertura diversa da quella ivi prevista.

Alberto FLUVI (PD), nel condividere il rilievo del Presidente, suggerisce di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta di parere, in particolare segnalando alla Commissione di merito, con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, la necessità di individuare una forma di copertura diversa da quella attualmente contemplata nel testo del disegno di legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la trasformazione in osservazioni delle condizioni di cui ai numeri 2) e 3) rischi di indebolire le indicazioni in esse contenute, le quali mirano proprio ad affermare, in maniera chiara e il più possibile efficace, che non si possono individuare altre coperture a valere sulle entrate derivanti dai giochi, anche in considerazione del fatto che ulteriori aumenti del prelievo in tale settore potrebbero aggravare il calo di gettito già registratosi, per la prima volta dopo molti anni, nella prima parte dell'anno in corso.

Alberto FLUVI (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni svolte dal Presidente, ritiene opportuno, tuttavia, limitare strettamente all'ambito delle competenze della Commissione Finanze il contenuto del parere, trasformando in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta e invitando la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri recato dal comma 2 dell'articolo 5 e dal comma 11-*bis* dell'articolo 7.

Evidenzia, peraltro, come ogni questione relativa alla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e all'adeguatezza della copertura indicata per farvi fronte attenga alla competenza della Commissione Bilancio, la quale avrà modo di pronunciarsi al riguardo anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Commissione Finanze, come già accaduto in passato, segnatamente in occasione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 5103 e abbinate, concernente i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere, trasformando in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta, esplicitando in modo ancor più chiaro l'esigenza di definire una diversa forma di copertura degli oneri determinati dall'articolo 5, comma 2, nonché inserendo un'ulteriore premessa con la quale si segnala, in linea generale, come non sia sostenibile continuare a ricorrere alle entrate dai giochi e dai tabacchi per dare copertura a nuove previsioni di spesa, in quanto ciò rischia di pregiudicare gli obiettivi di gettito in tali settori e di vanificare la copertura di oneri, già previsti a legislazione vigente, individuata a valere su tali fonti di entrata.

Antonio PEPE (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore, rimarcando, con riferimento alle

previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), concernenti la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, l'esigenza che la salvaguardia degli interessi erariali sia perseguita comunque senza gravare i contribuenti di ulteriori oneri.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo

sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il decreto-legge affronti, all'articolo 7, i temi della prevenzione e del contrasto alla ludopatia nel settore dei giochi pubblici, tema sia affrontato in termini generali anche dal disegno di legge C. 5291-A, esaminato in sede referente ed attualmente in discussione in Assemblea, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », il quale, all'articolo 4, comma 7, lettera *a*), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici sia effettuato anche in funzione dell'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), concernenti la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, provveda la Commissione di merito a rafforzare l'efficacia del medesimo meccanismo di trac-

ciabilità, stabilendo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, modalità di incrocio tra i dati relativi ai pazienti visitati e gli estremi dei pagamenti, ovvero prevedendo l'istituzione di conti bancari o postali dedicati nei quali far affluire gli importi dei pagamenti;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, istituisca un apposito Fondo, alimentato dai « proventi » dei giochi pubblici, al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli assistenziali di assistenza con riferimento alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, provveda la Commissione di merito a specificare maggiormente il contenuto della previsione, in particolare indicando termini e modalità di alimentazione del Fondo, chiarendo che con la nozione « proventi » si intendono le entrate erariali derivanti dai giochi pubblici, nonché indicando quale sia la percentuale dei predetti proventi destinata al Fondo;

3) con riferimento al comma 11-*bis* dell'articolo 7, il quale prevede un incremento di 4 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori esterni, stabilendo che alla copertura del predetto onere si provvede mediante variazioni dell'aliquota di base ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, provveda la Commissione di merito ad individuare una

diversa modalità di copertura, in quanto l'aliquota di base, più volte incrementata nel corso degli anni, ha raggiunto livelli già molto elevati, attestandosi attualmente, per le sigarette, al 58,50 per cento, e pertanto ulteriori aumenti delle stesse po-

trebbero determinare una caduta del relativo gettito, incentivando indirettamente il consumo di prodotti di contrabbando, atteso anche che già nel corso di quest'anno si registra una riduzione del volume di vendita delle sigarette.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il decreto-legge affronti, all'articolo 7, i temi della prevenzione e del contrasto alla ludopatia nel settore dei giochi pubblici, tema affrontato in termini generali anche dal disegno di legge C. 5291-A, esaminato in sede referente ed attualmente in discussione in Assemblea, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », il quale, all'articolo 4, comma 7, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici sia effettuato anche in funzione dell'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile;

segnalato come il provvedimento individui la copertura di talune norme di spesa facendo ricorso alle entrate derivanti dai giochi e dall'imposizione sui tabacchi lavorati, e rilevato come il continuo ricorso a tali modalità di copertura non sia sostenibile, in quanto rischia di pregiudicare gli obiettivi di gettito in tali settori, e di vanificare dunque la copertura di oneri individuata a valere su tali fonti di entrata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), concernenti la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, provveda la Commissione di merito a rafforzare l'efficacia di tale meccanismo di tracciabilità, stabilendo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, modalità di incrocio tra i dati relativi ai pazienti visitati e gli estremi dei pagamenti, ovvero prevedendo l'istituzione di conti bancari o postali dedicati nei quali far affluire gli importi dei pagamenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, istituisca un apposito Fondo, alimentato dai « proventi » dei giochi pubblici, al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli assistenziali di assistenza con riferimento alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, si segnala la necessità di individuare una diversa modalità di copertura, in quanto l'ulteriore ricorso alle entrate derivanti dal settore dei giochi pregiudicherebbe la copertura di altre norme già in vigore;

b) con riferimento al comma 11-*bis* dell'articolo 7, il quale prevede un incremento di 4 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori esterni, stabilendo che alla copertura del predetto onere si provvede mediante variazioni delle aliquote di base ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, si segnala la necessità di individuare una diversa modalità di copertura, in quanto tali ali-

quote di base, più volte incrementate nel corso degli anni, hanno raggiunto livelli già molto elevati, attestandosi attualmente, per le sigarette, al 58,50 per cento, e pertanto ulteriori aumenti delle stesse potrebbero determinare una caduta del relativo gettito, incentivando indirettamente il consumo di prodotti di contrabbando, atteso anche che già nel corso di quest'anno si registra una riduzione del volume di vendita delle sigarette.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ERRATA CORRIGE	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.35.

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Nuovo testo C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, riferisce che ieri pomeriggio la Commissione di merito ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dall'esame e votazione degli emendamenti.

Osserva, quindi, che fra le modifiche apportate al testo iniziale del decreto-legge, ve ne sono alcune, quelle relative

all'articolo 6, che investono direttamente le materie di competenza della VIII Commissione e delle quali è dunque opportuno dare conto ad integrazione della relazione da lui svolta nella seduta del 9 ottobre scorso.

Ricorda, peraltro, che il citato articolo 6 del provvedimento, sul quale aveva già espresso un giudizio positivo, reca diverse disposizioni in materia di edilizia sanitaria, alcune dirette a promuovere il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione delle strutture ospedaliere o di realizzazione di nuove strutture, altre, invece, a semplificare l'applicazione della normativa antincendio nelle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari.

Venendo, poi, alle specifiche modifiche apportate a tale articolo in sede di esame degli emendamenti, fa presente che la prima di esse prevede (aggiungendo un periodo alla fine del primo comma) che gli interventi di ristrutturazione delle strutture sanitarie debbano obbligatoriamente prevedere anche interventi di risparmio energetico, ovvero l'utilizzo di fonti ener-

getiche rinnovabili, nonché misure ecosostenibili quali quelle finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.

La seconda modifica, invece, fa sì che gli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sono effettuati a valere su una quota delle risorse statali stanziata annualmente per interventi in edilizia sanitaria, possano essere realizzati non solo nelle strutture sanitarie pubbliche ma anche in quelle private.

Riferisce, inoltre, che due ulteriori modifiche intervengono sul testo del comma 2 dell'articolo 6, migliorando le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, prevedendo, nel primo caso, che normativa semplificata in materia di prevenzione incendi si applichi alle strutture sanitarie che non abbiano ancora completato il loro adeguamento alla disciplina vigente e, nel secondo caso, che alla prevista deroga all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione degli incendi per le strutture sanitarie da dimettere entro tre anni (a partire dal 7 ottobre 2011), con obbligo delle regioni e delle province autonome di realizzazione di nuove strutture in regola con la normativa vigente, sia associata una esimente della responsabilità dei rappresentanti della strutture sanitarie in questione rispetto alla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ultima modifica riguarda, infine, l'aggiunta di un comma *2-bis* all'articolo 6, con cui si assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di provvedere all'adeguamento delle strutture sanitarie dedicate alle cure pediatriche in aderenza alle esigenze dei bambini ricoverati e a quelle di accoglienza e di soggiorno dei genitori che li assistono.

In conclusione, nel ribadire il suo giudizio positivo sul nuovo testo del decreto-legge, nel suo complesso e nelle parti che attengono ai profili di competenza della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) avanza rilievi critici in ordine alle deroghe della normativa in vigore previste per i casi di costruzione di nuovi ospedali. Esprime, altresì, perplessità relativamente alla questione del riordino della rete di piccoli ospedali, ravvisando l'opportunità che la dismissione delle strutture ospedaliere di piccole dimensioni avvenga tempestivamente, al fine di razionalizzare il complessivo assetto dell'offerta ospedaliera sul territorio.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, precisa che la menzionata deroga è contemplata per le sole strutture ospedaliere in via di dismissione e che saranno sostituite da nuovi ospedali.

Manuela LANZARIN (LNP), pur apprezzando le innovazioni e migliorie che si intendono apportare alle attuali strutture ospedaliere, nonché la messa in sicurezza e l'adeguamento alla normativa antisismica delle strutture medesime, esprime il proprio dissenso sull'impostazione del provvedimento che tende ad uniformare la disciplina per tutte le regioni senza valorizzare quelle realtà regionali che hanno mostrato una gestione del settore sanitario più virtuosa rispetto alle autonomie regionali i cui conti risultano in dissesto e che sono state commissariate. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia che all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, dovrebbe farsi più correttamente riferimento al concetto di efficienza energetica invece che agli interventi di risparmio energetico. In merito alle fonti energetiche rinnovabili, fa notare che per le strutture sanitarie andrebbe sicuramente privilegiato l'utilizzo di impianti solari termodinamici.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, nel condividere le osservazioni espresse dal collega Vatinno, formula quindi una

proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 717 del 10 ottobre 2012:

a pagina 84, prima colonna, alla quattordicesima riga, sostituire le parole da: « carico dei produttori » fino alle parole: « 2006, n. 152. » con le seguenti: « precedente e le sue modalità di funzionamento sono a carico dei produttori di prodotti da fumo e gomme da masticare e sono stabilite con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 81, anche in base alle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

ALLEGATO

**Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
Nuovo testo C. 5440 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 5440, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 158/2012, recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo dell'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, interventi di efficienza energetica in luogo degli interventi di risparmio energetico;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconoscere particolare priorità, nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili richiamate all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, a quelle prodotte da impianti solari termodinamici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Nuovo testo C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER, *presidente*, avverte che la XII Commissione ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in titolo. Ricorda che nella seduta del 3 ottobre scorso, la Commissione ha espresso sul testo originario del decreto-legge un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dalla Commissione di merito al nuovo testo in esame, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, sottolinea con rammarico che è stata disattesa dalla Commissione di merito la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione Attività produttive, concernente l'abrogazione della disposizione relativa all'innalzamento dal 12 per cento al 20 per cento dell'obbligo di percentuale di succo di frutta nelle bevande. Aggiunge che su tale disposizione sono stati altresì espressi rilievi critici anche dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e dal Comitato per la legislazione. Sottolinea che le disposizioni recate all'articolo 8 del decreto-legge dai commi 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies recheranno gravissime conseguenze sulle industrie del settore determinando il blocco immediato degli impianti produttivi a causa delle modifiche che si renderebbero necessarie alle ricette delle bevande. Rileva altresì che, da informazioni di associazioni di settore, i danni in termini di PIL ammonterebbero a circa 7 miliardi di euro e in termini di occupazione per circa 25.000 lavoratori, con conseguenze negative anche sul bilancio dello Stato sia in riferimento alle minori entrate fiscali, nonché ai maggiori costi sociali.

Lamenta inoltre mancato accoglimento della seconda condizione posta in riferimento all'abrogazione della disposizione recata dal decreto-legge n. 135 del 2012 (articolo 15, comma 11-*bis*) che prevede l'obbligatorietà da parte del medico di indicare la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco che rischia di danneggiare gravemente l'industria farmaceutica italiana, non recando al contempo alcun risparmio per il Servizio sanitario nazionale. Propone pertanto di esprimere un parere contrario sul nuovo testo in esame (*vedi allegato 1*).

Enzo RAISI (FLpTP), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere contrario del relatore, ritiene opportuno presentare in Assemblea un emendamento, eventualmente sottoscritto dai componenti di tutti i gruppi di questa Commissione, soppressivo dei commi 16, 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quater* e 16-*quinquies* dell'articolo 8.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel condividere la proposta di parere contrario del relatore, riterrebbe tuttavia preferibile una diversa formulazione delle premesse in cui si dovrebbe semplicemente sottolineare che esso è motivato dal fatto che non sono state recepite nel nuovo testo del provvedimento le condizioni poste dalla X Commissione. Ritiene che questa diversa formulazione del testo del parere risulterebbe più rispettosa del lavoro emendativo svolto dalla Commissione di merito.

Manuela DAL LAGO (LNP), pur comprendendo le argomentazioni del collega Quartiani, sottolinea che nel testo del decreto-legge sono state inserite disposizioni del tutto estranee alla materia della salute, quale la percentuale di succo di frutta nelle bevande, e riconducibili alla competenza di altre Commissioni. Ritiene, pertanto, che nella proposta di parere possano essere puntualmente richiamate le disposizioni che attengono alla competenza primaria della X Commissione.

Andrea LULLI (PD) riterrebbe opportuno evitare nel testo del parere formulazioni che troppo direttamente entrano nel merito del lavoro emendativo svolto presso la XII Commissione. Propone pertanto di espungere, al quinto capoverso delle premesse le parole « confermata e ulteriormente aggravata dagli emendamenti approvati in Commissione ». Concorda con la collega Dal Lago che il contenuto del testo in esame reca una pluralità di disposizioni che non rispondono ai requisiti di omogeneità di contenuto, al pari di tutti gli altri provvedimenti d'urgenza approvati nelle ultime legislature. Ricorda di aver più volte manifestato il suo dissenso su questo modo di procedere del Governo nell'adozione di provvedimenti con forza di legge e auspica che nella prossima legislatura vi sia un maggiore rispetto delle disposizioni che presiedono alla redazione dei testi normativi.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, accede alla richiesta dell'onorevole Lulli di espungere dalla proposta di parere le parole « confermata e ulteriormente aggravata dagli emendamenti approvati in Commissione ». Ritiene, invece, opportuno richiamare puntualmente le disposizioni del nuovo testo che arrecheranno grave nocumento all'attività delle industrie italiane che producono bevande: è importante motivare l'espressione di un parere contrario anche per chiarire le responsabilità politiche di determinate scelte nei confronti di un settore produttivo italiano che sarà fortemente danneggiato dalle nuove regole.

Federico TESTA (PD), con riferimento al penultimo capoverso della proposta di parere, propone di espungere il riferimento relativo all'entità dei danni in termini di PIL e di eventuale perdita di posti di lavoro, trattandosi di dati forniti dalle associazioni di categoria e non verificati dalla Commissione.

Matteo COLANINNO (PD) si associa alle osservazioni del collega Testa.

Stefano SAGLIA (PdL), sottolineato che tutti i gruppi sono d'accordo sulla proposta di parere contrario, invita i colleghi a elaborare una proposta condivisa da sottoporre velocemente ad approvazione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, condivide i rilievi del collega Testa.

Andrea LULLI (PD) giudica particolarmente pernicioso per la produttività delle aziende la disposizione del comma 16-*quinqies* dell'articolo 8 che prevede il divieto di utilizzare succo di frutta concentrato, liofilizzato o sciroppato, perché comporterebbe il blocco immediato della produzione delle bevande; riterrebbe op-

portuno menzionare esplicitamente nel parere questo rilievo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, sottolinea che per modificare un impianto produttivo di bevande per utilizzare succhi non concentrati è necessario molto tempo e costosi investimenti.

Riformula quindi la proposta di parere recependo alcune delle osservazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012 recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute recante (C. 5440 Governo), nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, per le parti rientranti nelle proprie competenze;

rilevato che la condizione da questa Commissione posta nel parere già espresso lo scorso 3 ottobre, concernente l'abrogazione della previsione di cui al comma 16 dell'articolo 8 del decreto, relativa all'innalzamento dell'obbligo di percentuale di succo di frutta nelle bevande dal 12 per cento al 20 per cento, è stata disattesa;

sottolineato che rilievi critici su tale disposizione sono stati altresì espressi dal Comitato per la legislazione e dalla XIV Commissione;

ribadendo tutte le motivazioni espresse nel parere già reso sul testo del decreto-legge in oggetto;

ribadendo che tale previsione, confermata e ulteriormente aggravata dagli

emendamenti approvati in Commissione, comprometterà irrimediabilmente l'industria italiana del settore e, in particolare, determinerà all'entrata in vigore della legge di conversione il blocco immediato degli impianti produttivi a causa delle modifiche che si renderebbero necessarie alle ricette in conseguenza degli commi 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater e di quelle che si imporrebbero sugli impianti in conseguenza della nuova formulazione del comma 16-quinquies;

ribadendo inoltre che i danni in termini di PIL ammonterebbero a circa 7 miliardi di euro e in termini di occupazione per circa 25.000 lavoratori, con conseguenze negative anche sul bilancio dello Stato sia in riferimento alle minore entrate fiscali e ai maggiori costi sociali;

rilevato inoltre il mancato accoglimento della seconda condizione posta in riferimento all'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012 recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute recante (C. 5440 Governo), nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, per le parti rientranti nelle proprie competenze;

rilevato che la condizione da questa Commissione posta nel parere già espresso lo scorso 3 ottobre, concernente l'abrogazione della previsione di cui al comma 16 dell'articolo 8 del decreto, relativa all'innalzamento dell'obbligo di percentuale di succo di frutta nelle bevande dal 12 per cento al 20 per cento, è stata disattesa;

sottolineato che rilievi critici su tali disposizioni sono stati altresì espressi dal Comitato per la legislazione e dalla XIV Commissione;

ribadendo tutte le motivazioni espresse nel parere già reso sul testo del decreto-legge in oggetto;

ribadendo che tali disposizioni comprometteranno irrimediabilmente l'industria italiana del settore e, in particolare,

determineranno, all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il blocco immediato degli impianti produttivi a causa delle modifiche che si renderebbero necessarie alle ricette in conseguenza della nuova formulazione dei commi 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater e di quelle che si imporrebbero sugli impianti in conseguenza della nuova formulazione del comma 16-quinquies, che prevede anche il divieto di utilizzare succo di frutta concentrato, liofilizzato o sciroppato;

ribadendo inoltre che i danni in termini di Pil, come segnalato dalle associazioni di settore, sarebbero di diversi miliardi di euro e in termini di occupazione coinvolgerebbero migliaia di lavoratori, con conseguenze negative anche sul bilancio dello Stato sia in riferimento alle minore entrate fiscali che ai maggiori costi sociali;

rilevato inoltre il mancato accoglimento della seconda condizione posta in riferimento all'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, è stato trasmesso da parte della Commissione di merito ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, preso atto del contenuto del decreto-legge

in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra dettagliatamente.

Cesare DAMIANO (PD), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, intende soffermarsi esclusivamente sul contenuto dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del testo trasmesso dalla Commissione di merito, che giudica di una gravità inaudita, atteso che esso sembra prefigurare un regime normativo di accesso privilegiato alla pensione anticipata per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga a quanto previsto per tutti gli altri dipendenti del comparto pubblico, oltre che del settore privato. Ritiene, dunque, indispensabile che la Commissione – approvando la condizione soppressiva della citata disposizione, inserita nella proposta di parere del relatore – intervenga con fermezza sul punto rivendicando le proprie competenze in materia, non essendo accettabile che ciascuna Commissione di settore promuova continue deroghe al regime previdenziale generale, limitatamente al personale di proprio riferimento, impedendo alla XI Commissione di svolgere una fun-

zione di omogeneizzazione, che non può esserle sottratta con interventi di questa natura.

Si chiede come sia stato possibile che la XII Commissione abbia introdotto una norma di questa portata nel provvedimento in esame, tenuto anche conto che il Governo ha sempre manifestato forti perplessità inerenti ai profili di copertura finanziaria degli interventi derogatori in materia previdenziale, da ultimo con riferimento al progetto di legge in favore dei cosiddetti « esodati ». Giudica, infatti, incomprensibile che si possa ipotizzare un consenso dell'Esecutivo sulla norma in discussione, se lo stesso Governo, a proposito del richiamato provvedimento sugli « esodati », ha paventato il rischio di una destrutturazione della recente riforma previdenziale.

In considerazione di tali elementi, chiede quindi al relatore — che già prospetta la soppressione della citata disposizione — se sia possibile specificare, nella parte premessiva della sua proposta di parere, la netta contrarietà della XI Commissione rispetto al citato articolo 4, comma 3-ter, affinché la stessa Commissione, in piena dignità, si riappropri del suo ruolo di garante dei diritti dei lavoratori e configuri per essi una disciplina di accesso alla pensione non discriminatoria e omogenea.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel giudicare condivisibili le argomentazioni svolte dal deputato Damiano, auspica che le indicazioni contenute nella proposta di parere del relatore — sulle quali ritiene di poter concordare — possano favorire un ripensamento della Commissione di merito sul testo in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, confidando che il relatore possa sottolineare, nelle premesse del proprio parere, la netta contrarietà della Commissione alla parte del provvedimento volta a riconoscere un regime previdenziale privilegiato per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, fa notare che la copertura finanziaria che il provvedimento in esame prefigura per

un simile intervento appare inadeguata e non del tutto attendibile, in quanto fa riferimento, per fronteggiare il pensionamento anticipato dei singoli dipendenti, alle risorse che sarebbero risparmiate attraverso un meccanismo che obbligherebbe le amministrazioni interessate, per un minimo di tre anni, a rendere non disponibile una posizione di corrispondente livello nella propria dotazione organica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede se sia possibile modificare la proposta di parere formulata dal relatore, indicando in modo esplicito la contrarietà della Commissione rispetto al provvedimento nel suo complesso.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel far notare al deputato Fedriga che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sugli aspetti di suo diretto interesse presenti nel provvedimento e che tali aspetti non sembrerebbero, a giudizio del relatore, indurre a proporre un parere complessivamente contrario sul testo, osserva che sarà in ogni caso possibile — nell'esprimere un parere favorevole — condizionare tale orientamento all'accoglimento di precise richieste modificative, che la Commissione di merito dovrebbe avere una certa difficoltà a non recepire.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur prendendo atto dei chiarimenti resi dal presidente, fa notare che sul testo in esame si profila l'ipotesi della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, con conseguente rischio di una « blindatura » del provvedimento e, dunque, dell'impossibilità di apportarvi modifiche. Si dichiara, pertanto, convinto della necessità che il relatore proponga alla Commissione l'espressione di un parere contrario sull'intero provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, evidenziato che l'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo difficilmente potrà discostarsi dai più pregnanti rilievi formulati dalle Commissioni competenti in

sede consultiva, di cui occorrerà tenere conto nella definitiva stesura dell'articolo, osserva che è comunque rimesso al relatore il compito di presentare alla Commissione una proposta di parere, che deve tendenzialmente concentrarsi sulle parti del provvedimento di più immediata competenza della Commissione: in questo caso, lo stesso relatore ha ritenuto che vi siano i margini per un orientamento favorevole della Commissione stessa, benché fortemente condizionato all'adozione di specifiche modifiche al testo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), nella quale dichiara di avere ritenuto opportuno modificare la parte premissiva, in relazione alle norme sul pensionamento anticipato del personale

del SSN, nonché la formulazione delle condizioni di cui ai punti 6) e 7), attesa l'esigenza di coordinare il contenuto degli articoli 4-*bis* e 15-*ter* del testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto che il relatore non ha inteso formulare un orientamento contrario sul provvedimento nel suo complesso, preannuncia che il suo gruppo, di conseguenza, non potrà che votare contro la proposta di parere del relatore, pur dichiarando di condividere integralmente le condizioni in essa contenute.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5440, di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il provvedimento prospetta interventi attinenti ad ambiti diversi, sia pur qualificati nel loro insieme come misure destinate a garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, in un quadro di migliore sostenibilità finanziaria;

preso atto che l'articolo 1, disponendo in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie, configura nuovi percorsi assistenziali, allo scopo di promuovere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali per garantire l'efficacia della continuità delle cure;

rilevato, peraltro, che il provvedimento, nell'ambito delle misure in tema di lavoro pubblico e di organizzazione delle diverse figure professionali, prevede anche un percorso che le regioni dovranno seguire per determinare l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale nei servizi di base e che, in questo contesto, uno spazio importante dovrà essere assicurato alla formazione e all'esperienza professionale;

osservato, altresì, che, a seguito dell'approvazione di proposte emendative presentate presso la Commissione di me-

rito, l'articolo 4, al comma 1, lettera *e-quater*), e il comma 3-*ter* intervengono sul limite massimo di età per la pensione di vecchiaia dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e sui requisiti per la pensione anticipata del restante personale dipendente dello stesso SSN;

ritenuto che – se appare sostanzialmente in linea con la vigente normativa la disposizione che riguarda l'età massima per il pensionamento di vecchiaia dei dirigenti – significativi dubbi e perplessità possano sussistere con riferimento alle norme che prevedono che i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato entro tale data, con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo (cosiddetto « *bonus* ») fino a 30 mesi;

fatto notare che la disposizione di cui sopra rischia di creare situazioni di oggettiva disparità rispetto al regime dei requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico definito dal decreto-legge n. 201 del 2011 e che una analoga disposizione – contenuta all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 – ha in realtà configurato la concessione di deroghe e *bonus* per i dipendenti delle amministrazioni statali come uno strumento in mano

alle amministrazioni per gestire il problema dei costi amministrativi e degli esuberi;

osservato che il citato articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, introduce un meccanismo innovativo per la verifica annuale delle prestazioni dei dirigenti medici e sanitari correlata alla retribuzione di risultato;

fatto presente che lo stesso articolo 4, al comma 3-*quater*, analogamente a quanto già previsto per il personale ATA in servizio presso gli istituti scolastici, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 (che ha dato attuazione alla direttiva europea relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) i contratti a tempo determinato del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

rilevato, inoltre, che l'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una serie di disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedono significative deroghe rispetto alla vigente normativa in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici;

considerato che l'articolo 15-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ripropone — nella sostanza — la medesima disposizione in tema di concorsi pubblici per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al citato articolo 4-*bis*, comma 1;

giudicato, quindi, importante sostenere l'impianto complessivo del decreto-legge, evitando tuttavia di introdurre nell'ordinamento possibili elementi di difformità in materie delicate quali la previdenza e il pubblico impiego,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso lettera h), laddove si indicano taluni criteri da considerare nei percorsi che le regioni seguiranno per determinare l'accesso alla graduatoria del ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale, alla fine del primo periodo siano aggiunte — anche a fini di omogeneità con la normativa europea in materia — le seguenti parole: « dando altresì priorità alla formazione specialistica e all'esperienza professionale maturata »;

2) al contempo, per assicurare l'applicazione di un analogo principio anche con riferimento a tutti i servizi ricompresi alla lettera b), capoverso lettera b-*bis*), del citato articolo 1, comma 1, occorre introdurre un'ulteriore disposizione (possibilmente all'interno dell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)), che stabilisca che — per l'accesso al ruolo unico per le funzioni di guardia medica, medicina dei servizi di urgenza e degli specialisti ambulatoriali — vengano riconosciute con carattere prioritario le esperienze professionali acquisite e la formazione specialistica dei soggetti interessati;

3) all'articolo 1, occorre sopprimere il comma 6, che prevede una procedura sostitutiva che, sia pure di carattere provvisorio, appare sostanzialmente derogatoria rispetto all'autonomia negoziale delle parti, alle quali il comma 5 del medesimo articolo demanda il compito di adeguare gli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera e-*quater*), anche al fine di rafforzare un principio di maggiore discrezionalità dell'amministrazione nel prospettare un significativo aumento del limite massimo di età per i dirigenti medici e sanitari, occorre che, al capoverso comma 1, secondo periodo, le parole: « Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda » siano sostituite dalle seguenti: « Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato »;

5) all'articolo 4, sia soppresso il comma 3-ter;

6) all'articolo 4-bis, pur prendendo atto dell'intenzione di valorizzare il ruolo svolto dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato o dai lavoratori precari in servizio presso gli enti sanitari, occorre sopprimere (o quantomeno riformulare in modo significativo) i commi 1 e 4, che appaiono poco coerenti rispetto alla disciplina generale che regolamenta le procedure concorsuali per le assunzioni di pubblici dipendenti e il regime del reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, che richiederebbe, in realtà, di evitare forme inadeguate di stabilizzazione del personale operante presso le predette strutture del Servizio Sanitario Nazionale, visto anche il conte-

nuto del comma 3-*quater* dell'articolo 4, sopra richiamato, che sembrerebbe – per l'appunto – escludere una sostanziale trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato;

7) in ogni caso, ove si stabilisse di non sopprimere o modificare significativamente le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 4-bis, sia comunque previsto di sostituire il comma 1 di tale articolo con l'integrale contenuto dell'articolo 15-ter, comma 1, che reca, al terzo periodo, una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo e, ai primi due periodi, disposizioni vertenti su materia assimilabile a quella di cui al predetto articolo 4-bis.

ALLEGATO 2

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5440, di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il provvedimento prospetta interventi attinenti ad ambiti diversi, sia pur qualificati nel loro insieme come misure destinate a garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, in un quadro di migliore sostenibilità finanziaria;

preso atto che l'articolo 1, disponendo in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie, configura nuovi percorsi assistenziali, allo scopo di promuovere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali per garantire l'efficacia della continuità delle cure;

rilevato, peraltro, che il provvedimento, nell'ambito delle misure in tema di lavoro pubblico e di organizzazione delle diverse figure professionali, prevede anche un percorso che le regioni dovranno seguire per determinare l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale nei servizi di base e che, in questo contesto, uno spazio importante dovrà essere assicurato alla formazione e all'esperienza professionale;

osservato, altresì, che, a seguito dell'approvazione di proposte emendative

presentate presso la Commissione di merito, l'articolo 4, al comma 1, lettera *e-quater*), e il comma 3-*ter* intervengono sul limite massimo di età per la pensione di vecchiaia dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e sui requisiti per la pensione anticipata del restante personale dipendente dello stesso SSN;

ritenuto che – se appare sostanzialmente in linea con la vigente normativa la disposizione che riguarda l'età massima per il pensionamento di vecchiaia dei dirigenti – sussista invece una netta contrarietà con riferimento alle norme che prevedono che i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato entro tale data, con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo (cosiddetto « *bonus* ») fino a 30 mesi;

fatto notare che la disposizione di cui sopra rischia di creare situazioni di oggettiva disparità rispetto al regime dei requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico definito dal decreto-legge n. 201 del 2011 e che una analoga disposizione – contenuta all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 – ha in realtà configurato la concessione di deroghe e *bonus* per i dipendenti delle amministrazioni statali come uno strumento in mano

alle amministrazioni per gestire il problema dei costi amministrativi e degli esuberi;

osservato che il citato articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, introduce un meccanismo innovativo per la verifica annuale delle prestazioni dei dirigenti medici e sanitari correlata alla retribuzione di risultato;

fatto presente che lo stesso articolo 4, al comma 3-*quater*, analogamente a quanto già previsto per il personale ATA in servizio presso gli istituti scolastici, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 (che ha dato attuazione alla direttiva europea relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) i contratti a tempo determinato del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

rilevato, inoltre, che l'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una serie di disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedono significative deroghe rispetto alla vigente normativa in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici;

considerato che l'articolo 15-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ripropone — nella sostanza — la medesima disposizione in tema di concorsi pubblici per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al citato articolo 4-*bis*, comma 1;

giudicato, quindi, importante sostenere l'impianto complessivo del decreto-legge, evitando tuttavia di introdurre nell'ordinamento possibili elementi di difformità in materie delicate quali la previdenza e il pubblico impiego,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso lettera h), laddove si indicano taluni criteri da considerare nei percorsi che le regioni seguiranno per determinare l'accesso alla graduatoria del ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale, alla fine del primo periodo siano aggiunte — anche a fini di omogeneità con la normativa europea in materia — le seguenti parole: « dando altresì priorità alla formazione specialistica e all'esperienza professionale maturata »;

2) al contempo, per assicurare l'applicazione di un analogo principio anche con riferimento a tutti i servizi ricompresi alla lettera b), capoverso lettera b-*bis*), del citato articolo 1, comma 1, occorre introdurre un'ulteriore disposizione (possibilmente all'interno dell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)), che stabilisca che — per l'accesso al ruolo unico per le funzioni di guardia medica, medicina dei servizi di urgenza e degli specialisti ambulatoriali — vengano riconosciute con carattere prioritario le esperienze professionali acquisite e la formazione specialistica dei soggetti interessati;

3) all'articolo 1, occorre sopprimere il comma 6, che prevede una procedura sostitutiva che, sia pure di carattere provvisorio, appare sostanzialmente derogatoria rispetto all'autonomia negoziale delle parti, alle quali il comma 5 del medesimo articolo demanda il compito di adeguare gli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera e-*quater*), anche al fine di rafforzare un principio di maggiore discrezionalità dell'amministrazione nel prospettare un significativo aumento del limite massimo di età per i dirigenti medici e sanitari, occorre che, al capoverso comma 1, secondo periodo, le parole: « Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda » siano sostituite dalle seguenti: « Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato »;

5) all'articolo 4, sia soppresso il comma 3-ter;

6) all'articolo 4-bis, pur prendendo atto dell'intenzione di valorizzare il ruolo svolto dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato o dai lavoratori precari in servizio presso gli enti sanitari, occorre sopprimere (o quantomeno riformulare in modo significativo) i commi 1 e 4, che appaiono poco coerenti rispetto alla disciplina generale che regola le procedure concorsuali per le assunzioni di pubblici dipendenti e il regime del reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, che richiederebbe, in realtà, di evitare forme inadeguate di stabilizzazione del personale operante presso le predette strutture del Servizio

Sanitario Nazionale, visto anche il contenuto del comma 3-quater dell'articolo 4, sopra richiamato, che sembrerebbe – per l'appunto – escludere una sostanziale trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato; parimenti, occorre sopprimere l'articolo 15-ter, di analogo contenuto;

7) in ogni caso, ove si stabilisse di non sopprimere o modificare significativamente le predette disposizioni, sia comunque previsto di coordinare i commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis con l'articolo 15-ter, comma 1, che reca, al terzo periodo, una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo e, ai primi due periodi, disposizioni vertenti su materia assimilabile a quella di cui al predetto articolo 4-bis.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	49

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con condizione e osservazioni della VI Commissione; parere favorevole con osservazioni della VIII Commissione; parere contrario della X Commissione che aveva già espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul testo originario del decreto-legge; parere favorevole con condizioni della XI Commissione; parere favorevole con condizione della XIII Com-

missione che aveva già espresso parere favorevole con condizione sul testo originario e parere favorevole con condizioni della XIV Commissione.

Avverte, inoltre, che la IV Commissione ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge con gli emendamenti approvati fino alla data dell'8 ottobre scorso e la VII Commissione non esprimerà il parere. Si sono invece pronunciate sul testo del disegno di legge non modificato, il Comitato per la legislazione, la Commissione per le questioni regionali che ha espresso parere favorevole con osservazione e la IX Commissione che ha espresso parere favorevole.

Poiché non risultano ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I, II e V, propone, pertanto, di rinviare il seguito della seduta alla giornata di domani alle ore 8.30.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	53

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Nuovo testo C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 settembre scorso la Commissione ha espresso, sul testo originario del provvedimento come presentato dal Governo, parere favorevole con una condizione. Nella giornata di ieri, al termine dell'esame degli emendamenti, la Commissione Affari sociali ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento quale

risultante dalle proposte emendative approvate.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, rileva che le modifiche approvate dalla Commissione investono alcuni aspetti di competenza della Commissione Agricoltura.

In particolare, all'articolo 8, sono state modificate le disposizioni relative alle bevande a base di frutta (commi 16, 16-*bis* e 16-*ter*), recependo il parere della Commissione Agricoltura ed estendendo a otto mesi il periodo in cui è consentita la commercializzazione delle scorte.

Sempre in materia di bevande a base di frutta, al comma 16-*quinqüies* dell'articolo 8, è stata introdotta una modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nel senso di sopprimere al primo comma le parole: « concentrato o liofilizzato o sciroppato ». Ricorda in proposito che il primo comma del citato articolo 4 recita: « Le bibite analcoliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui

alla denominazione ». Si prevede inoltre di sopprimere, allo stesso articolo 4, al quinto comma, le parole: « Le bibite di cui al presente articolo debbono avere per ogni 100 cc. un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato ».

All'articolo 8 del decreto-legge, recante norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande, sono state inoltre modificate ulteriori disposizioni:

al comma 8, che prevedeva che l'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, « deve sottoporlo a trattamento termico » conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, il nuovo testo prevede che l'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, « deve garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto a trattamento termico » conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

al comma 11, relativo alle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le sanzioni sono stabilite nella misura da 2.000 a 20.000 euro (anziché da 5.000 a 50.000 euro);

al comma 14 – che dispone che l'esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare, relativamente all'attività di macellazione, si applica soltanto per le attività indicate nell'allegato A, sezione 8, come aggiunta nella tabella allegata al decreto – il nuovo testo estende l'esenzione alle micro e piccole imprese;

al comma 16-*quater* è stata introdotta una disposizione che demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri per stabilire le modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti;

con il comma 16-*sexies*, è stata introdotta una disposizione che prevede che,

al fine di incoraggiare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici.

All'articolo 13, comma 4-*bis*, è stata introdotta una modifica alla normativa sui medicinali veterinari, con la quale si prevede che il medico veterinario può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta, le altre confezioni prescritte.

Nel commentare il contenuto del nuovo testo, fa presente che la nuova normativa sul contenuto minimo di succo naturale nelle bevande commercializzate con nomi che richiamano la frutta costituisce una garanzia per consumatori e produttori e mira a invertire una tendenza in atto, promuovendo e valorizzando il cibo di qualità per la tutela della salute dei cittadini. Manifesta in proposito apprezzamento per il recepimento del parere espresso dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 26 settembre.

Sottolinea tuttavia che il comma 16-*quinquies* dell'articolo 8 del nuovo testo – che esclude la possibilità di utilizzare il « succo concentrato o liofilizzato o sciroppato » per la produzione di bibite analcoliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamano – rischia di produrre conseguenze negative sull'intera filiera produttiva. La disciplina in questione porterebbe, di fatto, a forti e ingiustificate limitazioni per l'industria produttrice, ad un incremento dei costi di lavorazione e dei rischi sanitari per i consumatori, compromettendo in maniera significativa anche tutta la filiera di trasformazione della frutta in succo.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione del citato comma 16-*quinquies* dell'articolo 8 (*vedi allegato*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere, come già fatto in precedenza sul testo originario, poiché il testo, seppure non sufficiente, contiene comunque qualcosa di positivo, come le disposizioni che intervengono sul consumo di pesce crudo, che può essere causa di malattie parassitarie, o di latte crudo, stabilendo il divieto di somministrazione del latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che le bevande a base di frutta in commercio hanno di regola un termine di scadenza dai 18 ai 24 mesi e, conseguentemente, hanno scorte commisurate a tali scadenze. Invita pertanto a riflettere sulla congruità del periodo di otto mesi ai fini della commercializzazione delle scorte di prodotto non conformi ai nuovi requisiti, ritenendo che la insufficienza di tale termine comporterà un ulteriore danno per le imprese agroalimentari interessate.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, rispetto al parere già espresso dalla Com-

missione Agricoltura lo scorso 26 settembre, la durata del periodo nel quale è consentita la commercializzazione delle scorte è stata raddoppiata, peraltro anche in considerazione degli adempimenti richiesti in sede europea.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) manifesta apprezzamento per l'avvenuta introduzione di modifiche al testo, nel senso richiesto dalla Commissione Agricoltura. Ritiene però che le modifiche introdotte non siano complessivamente tali da provocare un cambiamento del giudizio sul provvedimento da parte del suo gruppo: In particolare, l'innalzamento della percentuale minima di succo naturale che deve essere contenuto nelle bevande appare comunque troppo basso, mentre ben avrebbe fatto il Parlamento a stabilire percentuali ben maggiori.

Preannuncia pertanto l'espressione di un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo sul disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute »;

premesso che:

la nuova normativa sul contenuto minimo di succo naturale nelle bevande commercializzate con nomi che richiamano la frutta, di cui ai commi 16, 16-*bis* e 16-*ter*, costituisce una garanzia per i consumatori e i produttori e mira a invertire la tendenza alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari privi delle materie prime fondamentali che dovrebbero caratterizzarli; è necessario infatti promuovere e valorizzare il cibo sano e di qualità per garantire un'adeguata tutela della salute dei cittadini e la giusta remunerazione del lavoro dei produttori;

si valuta positivamente il recepimento nel nuovo testo del parere espresso dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 26 settembre 2012, che conteneva una condizione riferita all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge, relativa all'ambito di applicazione della disposizione e alla previsione di un regime transitorio;

si sottolinea tuttavia che con il comma 16-*quinquies* dell'articolo 8 del nuovo testo è stata introdotta una ulteriore disposizione sulla stessa materia che rischia di produrre conseguenze negative sull'intera filiera produttiva interessata, in quanto si esclude la possibilità di utilizzare il « succo concentrato o liofilizzato o sciroppato » per la produzione di bibite analcoliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamano;

la disciplina in questione porterebbe, di fatto, a forti e ingiustificate limitazioni per l'industria produttrice di tali bevande, in termini di adeguamento degli impianti e delle tecnologie produttive, di trasporto e gestione degli accresciuti volumi di materia prima e dei relativi stoccaggi, con notevole incremento dei costi di lavorazione e con un possibile incremento anche dei rischi sanitari per i consumatori; sarebbe inoltre compromessa in maniera significativa tutta la filiera di trasformazione della frutta in succo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, sia soppresso il comma 16-*quinquies*.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	54
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	56
ERRATA CORRIGE	55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Nuovo testo C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e tenuto conto dei rilievi espressi dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sulla pro-

posta di parere formulata dal relatore; osserva che sarebbe stato assai più utile, per le altre Commissioni, seguire il percorso indicato dalla XIV Commissione nel parere approvato il 20 giugno 2012 in occasione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante « Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta ».

Isidoro GOTTARDO (PdL) a nome del suo gruppo preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche tenuto conto di quanto evidenziato nelle premesse al parere, nel quale si richiama lo sforzo fatto dalla XIV Commissione, in occasione del parere espresso lo scorso 20 giugno, per suggerire una soluzione che fosse coerente con il diritto dell'Unione. La soluzione proposta è stata invece totalmente ignorata dalla Commissione competente.

Auspica quindi che la Commissione Affari sociali elimini dal testo le disposizioni contestate e, insieme al Governo, trovi una soluzione che si faccia carico dei problemi del comparto, conciliando le diverse esigenze dell'intera filiera produttiva.

Si rischia altrimenti di compromettere un settore industriale che occupa migliaia di lavoratori.

Con riferimento alla condizione formulata sull'articolo 8, rileva che, personalmente, avrebbe preferito l'abolizione *tout court* delle disposizioni; la soluzione, in subordine, di ritornare alla formulazione originaria del disegno di legge governativo, offre la garanzia della procedura di informazione alla Commissione europea, benché non eviti all'Italia la brutta figura di presentarsi alle istituzioni europee con delle misure evidentemente incompatibili con il diritto dell'Unione.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto contrario dell'IdV sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario ADINOLFI (PD) precisa che si conformerà all'intenzione di voto manifestata dal suo gruppo, ma intende esprimere le sue personali perplessità. Evidenzia innanzitutto che l'articolo 7 del prov-

vedimento non tiene conto, in tema di giochi, di quanto sta avvenendo in Europa, dove è in fase di elaborazione una legislazione assai più avanzata di quella proposta dal provvedimento, a partire dalla distinzione tra giochi d'azzardo e *skill games*. Quanto all'articolo 8 del decreto-legge sarebbe stato opportuno affrontare il tema in modo più approfondito, tenuto conto della complessità degli interessi in gioco.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 717 del 10 ottobre 2012, a pagina 164, prima colonna, sedicesima riga, la parola « ottobre » è sostituita dalla seguente « settembre ».

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Nuovo testo C. 5440 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5440, di conversione del DL 158/2012, recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute »;

sottolineata l'importanza del provvedimento, che interviene su una materia particolarmente delicata quale la tutela della salute, anche al fine di garantire maggiore efficienza e di recuperare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, in un momento di evidente difficoltà per il settore;

rilevato che su materie riconducibili al capo I (artt. 1-6) del decreto legge in esame sono pendenti procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che, pertanto, occorre introdurre nel testo del provvedimento disposizioni volte a dare soluzione alle procedure in questione;

ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha inviato il 26 aprile 2012 una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2011/4185) all'Italia per la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro; la Commissione europea ritiene infatti che nel caso dei medici, l'Italia non applicherebbe completamente le disposizioni del decreto legislativo 66/2003, di recepimento della direttiva 2003/88, in quanto in base all'articolo 41, pa-

ragrafo 13 del decreto legge n. 112 del 2008, i dirigenti che operano nel Servizio sanitario nazionale sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 4 (durata media massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali) e dell'articolo 7 (diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero) del medesimo decreto legislativo;

richiamato inoltre il parere motivato inviato dalla Commissione europea all'Italia, il 26 aprile 2012 (procedura di infrazione n. 2009/4686), nel quale si rileva che la disciplina contrattuale interna relativa alla dirigenza medica e veterinaria viola l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il regolamento CEE 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in quanto non prevede che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana, siano valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità;

segnalato con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della ludopatia, che la Commissione europea ha adottato, il 24 marzo 2011, un Libro verde (COM(2011)128) sui problemi specifici di ordine pubblico e i rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo *on line* e ha preannunciato, nel programma di lavoro per il 2012, la presentazione di una comunicazione sul gioco *on line* nel mercato interno, che

delineerà orientamenti strategici e azioni, da realizzare a livello UE e a livello nazionale, per un'adeguata tutela di tutti i cittadini, inclusi i minori e i gruppi vulnerabili;

visti i contenuti delle disposizioni di cui ai commi 16 e 16-*bis* dell'articolo 8, che elevano dal 12 al 20 la percentuale minima di succo naturale che deve essere contenuta nelle bevande analcoliche – siano esse quelle di cui alla Legge n. 286 del 1961, recanti denominazioni di fantasia, o quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, recanti denominazioni che si richiamano alla frutta – ai fini della loro commercializzazione, nonché le disposizioni di cui al comma 16-*ter*, che recano una disciplina transitoria e 16-*quinquies*, che vieta l'utilizzo di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato nelle bevande di cui sopra;

sottolineato che l'introduzione del divieto di commercializzazione delle bevande analcoliche di cui ai commi 16 e 16-*bis* è qualificabile quale misura di effetto equivalente ad una restrizione degli scambi nel mercato interno e si pone, pertanto, in palese contrasto con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci ed in particolare con il divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerato altresì che le medesime disposizioni, introducendo requisiti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e più vincolanti per i soggetti che producono e commercializzano bevande in Italia, si pongono in contrasto con il divieto di *gold plating* di cui all'articolo 15 della legge di stabilità 2012, ribadito dall'articolo 2, comma 1, lett. *i*) del disegno di legge comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (AS 3510);

ricordato inoltre che la XIV Commissione si è già espressa sulla medesima questione, in occasione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante

« Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta », approvando, il 20 giugno 2012, un parere favorevole con condizione e osservazione; ricordato, in particolare, che la condizione posta dalla XIV Commissione prevedeva che le norme in materia di contenuto minimo di succo naturale fossero applicabili solo previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

rilevato che nel testo del provvedimento presentato dal Governo alle Camere l'articolo 8, comma 16, recava analoga previsione, stabilendo come condizione per la commercializzazione delle bevande analcoliche con contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento, il perfezionamento con esito positivo della suddetta procedura di informazione;

osservato tuttavia che la norma è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione di merito;

tenuto conto del fatto che la disciplina di cui ai commi 16, 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quinquies* dell'articolo 8, se approvato, determinerà uno svantaggio competitivo per i produttori e distributori di bevande analcoliche italiani rispetto agli imprenditori stranieri, con conseguenze fortemente negative sia per gli imprenditori che per i lavoratori del settore;

sottolineato infine che sulla medesima materia si è espressa, formulando rilievi critici, anche la X Commissione Attività produttive, in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante « Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la XII Commissione a sopprimere i commi 16, 16-*bis*, 16-*ter* e

16-*quinquies* dell'articolo 8 o, subordinatamente, a sostituire i commi 16, 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quinquies* con la formulazione del comma 16 contenuta nell'originario disegno di legge di conversione del Governo presentato alle Camere (C. 5440), che subordinava l'entrata in vigore delle norme sulla commercializzazione delle bevande analcoliche con contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento al perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione;

2) provveda la Commissione di merito ad inserire nel disegno di legge di

conversione in esame disposizioni volte a modificare la disciplina nazionale al fine di dare seguito alle contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea con le procedure di infrazione n. 2011/4185, per la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro, e n. 2009/4686, concernente la mancata valutazione, per la dirigenza medica e veterinaria, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Vittorio Lomazzi (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	59
Comunicazioni del Presidente	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

Giovedì 11 ottobre 2012. Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO. – Intervengono Vittorio Lomazzi, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Silvano Di Salvo, Consigliere delegato della Sezione e Carla Serbassi, Referendario della Sezione.

La seduta comincia alle 10.15.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Vittorio Lomazzi.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni introduttive.

Vittorio LOMAZZI, *Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando considerazioni, i deputati Lucio BARANI (Pdl), Carla CASTELLANI (Pdl) e Antonio PALAGIANO, *presidente*.

Vittorio LOMAZZI, *Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania*, e Carla SERBASSI, *Referendario della Sezione*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 settembre 2012 ha approvato, in via d'urgenza, per conto della Commissione plenaria, un decreto di esibizione e consegna di documenti nei confronti dell'Azienda sanitaria locale « Napoli 3 Sud », ed in particolare del direttore sanitario e del direttore amministrativo in carica presso gli Ospedali Riuniti « Area Penisola Sorrentina », incaricando dell'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza. Tale decreto ha avuto esecuzione il 4 ottobre 2012.

La Commissione ratifica il provvedimento adottato in via d'urgenza dall'uffi-

cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione in corso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	11

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler	17
ERRATA CORRIGE	17

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	28

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ERRATA CORRIGE	33

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	49

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	53

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
ERRATA CORRIGE	55

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Vittorio Lomazzi (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	59
Comunicazioni del Presidente	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0007250